



COMUNE DI VENOSA
Provincia di Potenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
n. 26 del 29-09-2014

Oggetto: Approvazione Regolamento TARI (TRIBUTO SERVIZIO RIFIUTI)

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventinove** del mese di **settembre** alle ore **09:25**, nel Palazzo Comunale, a seguito di regolare avviso scritto, notificato, a ciascun consigliere nelle forme di legge, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Sono intervenuti i Consiglieri:

GAMMONE TOMMASO	P	FRANCABANDIERA PASQUALE	P
DIGRISOLO MARIA LUCIA	P	MASTRANGELO ANTONIETTA	P
TAMBURRIELLO MARIO GIOVANNI	P	CATAPANO FRANCESCO	P
SINISI CARMELA MARIA ROSA	P	COVELLA ARTURO RAFFAELE	P
LETTINI ALESSANDRO ROCCO	P	IOVANNI MARIANNA	P
LIOY RITA ANNA	P	LEGGIERI VITO	P
ROSATI FRANCESCO	P	ZIFARONE NICOLA	P
CETRONE ROSA	P	PAPA FABIANA	P
ZULLINO MASSIMO	A		

risultano presenti n. 16 e assenti n. 1.

Assume la Presidenza avv. LIOY RITA ANNA in qualità di Presidente.

Partecipa il Segretario Generale dott. PUTIGNANO ANTONIO, che per l'adozione della presente delibera viene chiamato ad esprimersi in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

IL PRESIDENTE

riconosciuta la legalità della riunione, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno di che all'oggetto, premettendo che, sulla proposta della presente delibera sono stati acquisiti i pareri di cui agli artt. 49 del D.Lgs. 267/2000 come di seguito resi ed in originale sottoscritti:

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' tecnica**

Data: 16-09-2014

Il Responsabile dell'Area
F.to dott.ssa GRIECO GELSOMINA

PARERE: Favorevole in ordine alla **Regolarita' Contabile**

Data: 16-09-2014

Il Responsabile dell'Area
F.to dott. LARocca NICOLA

Si attesta che non sussistono motivi ostativi all'adozione della presente sotto il profilo giuridico-amministrativo, così come previsto dall'art. 97, 2° comma, del D.Lgs. 267/2000.

Il Segretario Generale
F.to dott. PUTIGNANO ANTONIO

Pres. Rita Anna LIOY

Con riguardo agli argomenti successivi abbiamo da trattare i punti 2, 3, 4, l'approvazione del Regolamento TARI, quindi tassa sui rifiuti, quella del Piano Finanziario per la determinazione dei costi del servizio e quella dell'approvazione delle tariffe TARI.

L'argomento si atteggia come unico, quindi propongo una discussione unica, previa presentazione del tema da parte del consigliere Catapano, anche Presidente della Commissione Bilancio.

La parola al consigliere Catapano.

Cons. Francesco CATAPANO

Buongiorno a tutti.

Pres. Rita Anna LIOY

Siete d'accordo per la discussione unica sull'argomento? La parola al consigliere Covella.

Cons. Arturo Raffaele COVELLA

Grazie, Presidente. No, sinceramente, noi non siamo d'accordo sulla discussione unica perché il lavoro fatto in Commissione ci ha portato a determinazioni differenti rispetto a quelle che saranno poi le nostre votazioni e quindi vorremmo avere la possibilità di specificare il perché.

Pres. Rita Anna LIOY

Comunque le votazioni saranno uniche, quindi nelle dichiarazioni di voto si può specificare la ragione.

Cons. Arturo Raffaele COVELLA

Va bene, come preferite.

Pres. Rita Anna LIOY

Quindi possiamo procedere alla discussione unica. Consigliere Catapano, la parola a lei.

Relazione il Presidente della 3^a Commissione Consiliare dott. Francesco CATAPANO

Parliamo di TARI. La TARI, Tassa Rifiuti, è una delle tre componenti della IUC, Imposta Unica Comunale, prevista dall'art. 1, nei commi dal 639 al 704 della Legge di stabilità 2014,

ed è diretta alla copertura dei costi di gestione di classificazione dei rifiuti urbani e ad essi assimilabili, costo che a partire dall'anno 2014 è a totale carico degli utenti.

La gestione dei rifiuti urbani comprende: la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati e costituisce un servizio di eminente interesse pubblico. Si definisce rifiuto, ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera A, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, numero 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi. Sono esempio di rifiuti urbani, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del Decreto Legislativo numero 152, i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione; i rifiuti non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi, assimilati dal Comune ai rifiuti urbani; i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi, aree cimiteriali, eccetera.

Soggetto attivo della TARI: Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste interamente, o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo.

Soggetti passivi: Il presupposto per il pagamento della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Si intendono per locali le strutture stabilmente infisse al suolo, chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alla disposizione urbanistica edilizia; per aree scoperte le superfici prive di edificio o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazzi, eccetera; per utenze domestiche intendiamo le superfici adibite a civile abitazione; per quelle non domestiche le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e tutte le attività produttive in genere.

Esclusione dal tributo: Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni o a locali tassabili non operative, quali balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.

Ancora, escluse dal tributo: le aree comuni condominiali, di cui all'art. 1117 del Codice Civile, che non siano detenuti o occupati in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi ed altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune fra i condomini. Per le parti comuni condominiali utilizzate da alcuni in via esclusiva, invece, il tributo è dovuto solo dagli occupanti o conduttori delle medesime.

La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comporta esonero o riduzione del tributo.

Locali ed aree non soggette al tributo: Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati come, a titolo esemplificativo, le unità immobiliari adibiti a civile abitazione prive di mobili, suppellettili e di qualsiasi materiale di altra natura e sprovviste di contratti attivi di fornitura dei servizi pubblici a rete o con contratti attivi di fornitura che in ogni caso non rendono utilizzabile il locale. Tuttavia, la presenza di arredi oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, gas, telefonica, eccetera, o informatica, costituisce presunzione semplice della occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti.

Per le utenze non domestiche la medesima presunzione semplice è integrata, altresì, dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubblica autorità.

Ancora, non sono soggette al tributo le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad uso diverso, quali gli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietteria, punti di ristoro, gradinate e simili.

Non soggetti al tributo i locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensore, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione.

Ancora, non sono soggette al tributo le unità immobiliari per le quali sono state rilasciate, anche in forma tacita, atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data di inizio dell'occupazione.

Esenti sono ancora dal tributo le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli.

Non sono soggette al tributo, ancora, negli impianti di distribuzione di carburanti, le aree scoperte non utilizzate e né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso o all'uscita dei veicoli dall'area di servizio o dal lavaggio; le soffitte, i sottotetti a falde spioventi, i ripostigli, stenditoi, lavanderie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a un metro e cinquanta.

Ancora esenti dal tributo gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso, escluse in ogni caso le abitazioni dei ministri del culto ed i locali utilizzati per attività non strettamente connessa al culto stesso.

Tali circostanze devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione, quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi, tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo, come sopra esemplificato, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre ad interessi di mora e alle sanzioni del caso.

Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio: Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, i rifiuti speciali o non assimilati e/o pericolosi oppure sostanze al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori.

In particolare, non sono soggetti al tributo le superfici adibite all'allevamento di animali, le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale, naturale non pericoloso o utilizzati in agricoltura e in silvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli; le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private in cui si producono rifiuti speciali e/o pericolosi, non soggette anche queste al tributo.

Relativamente alle attività che di seguito indicherò, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani e/o assimilati e di rifiuti speciali o non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile, ai fini TARI, è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta alcune percentuali di abbattimento. Tanto per dirne una, a titolo esemplificativo, per le autocarrozzerie, per le autofficine per riparazione veicoli, per i gommisti, autofficine di elettrauto, per le falegnamerie ed altro c'è una percentuale di abbattimento del 60%, il che significa che sono assoggettate al tributo le restanti superfici; in caso di abbattimento del 60% verrà presa in considerazione, ai fini TARI, una superficie del residuo 40%.

Per fruire di questa agevolazione gli interessati devono indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione, industriale, artigianale, commerciale o di servizio, nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti, se trattasi di urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti ed altri; comunicare, entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello della denuncia originaria o di variazione, i quantitativi di rifiuti

prodotti nell'anno, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Superfici degli immobili ai fini TARI: Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili in catasto edilizio urbano nella categoria A, B e C, fino alla data in cui saranno completate le operazioni di allineamento della banca dati comunale con quella catastale, la superficie assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati.

Costo di gestione e piano finanziario: Come già detto, la TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali, al cui smaltimento provvedono, a proprie spese, i relativi produttori, comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

I costi del servizio sono definiti ogni anno sulla base del piano finanziario degli interventi e dalla relazione approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Il piano finanziario indica, in particolare, gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.

È riportato a nuovo nel piano finanziario dell'anno successivo o anche nei piani successivi, non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti al netto del tributo provinciale. Questo scostamento viene riportato per intero nel caso in cui il gettito a consuntivo sia superiore al gettito preventivato oppure per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso in cui il gettito a consuntivo risulti inferiore rispetto a quello preventivato.

Determinazione della tariffa: La componente IUC TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, numero 158.

La tariffa è determinata sulla base del piano finanziario con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativa alla stessa annualità. La deliberazione ha effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.

Vediamo come è articolata la tariffa nelle utenze domestiche e non domestiche. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai relativi ammortamenti, e da una

quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

La tariffa è suddivisa⁷ ed articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali. A tal fine i rifiuti riferibili alle utenze non domestiche possono essere determinati anche in base ai coefficienti di produttività KD, di cui alle tabelle 4 A e 4 B, allegato 1, del DPR numero 158 del 1999.

Nelle more della revisione del regolamento, di cui al DPR appena citato, ai fini di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, il Comune può prevedere per gli anni 2014 e 2015 e comunque fino all'effettiva revisione del predetto DPR 158/1999, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3 A, 3 B, 4 A e 4 B del citato regolamento, di cui al DPR numero 158, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati in ragione del 50% e può, altresì, non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1 A e 1 B del medesimo allegato 1.

Periodo di applicazione del tributo: La componente TARI è dovuta limitatamente al periodo dell'anno computato in giorni nel quale sussiste l'occupazione, il possesso o la detenzione dei locali o aree ad essa assoggettabili. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.

Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportano un aumento di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi.

Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione tariffaria. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Vediamo la tariffa per le utenze domestiche: La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell'alloggio e dei locali che ne costituiscono pertinenza le tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi, mentre la quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è determinata in relazione al numero degli occupanti secondo le previsioni di cui al punto 4.2, allegato 1, del DPR 27 aprile 1999, numero 158. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella deliberazione tariffaria.

Occupanti le utenze domestiche: Per le utenze domestiche, condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del Comune. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza come, ad esempio, colf e badanti che dimorano presso la famiglia.

Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero o nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo o presso comunità di recupero e centri socio-educativi o istituti penitenziari per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

Per le unità abitative di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenuti a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza o domicilio in residenze sanitarie assistenziali o istituti sanitari e non locate o comunque non utilizzate, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, quindi tariffa minima.

Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Veniamo alla tariffa per le utenze non domestiche, per le attività produttive. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie, riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione di rifiuti, secondo le previsioni di cui al punto 4.3, allegato 1 del succitato DPR 158/1999.

La quota variabile, invece, della tariffa, per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie imponibile le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale di produzione, secondo le previsioni di cui al punto 4.4, allegato 1, del DPR 158/1999.

Classificazione delle utenze non domestiche. Le utenze non domestiche sono suddivise in base all'attività svolta. L'inserimento dell'utenza non domestica in una determinata categoria di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO, adottata dall'ISTAT, relativa all'attività principale o ad eventuale attività secondaria, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.

Nelle unità immobiliari adibite a civili abitazioni, in cui si è svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Il tributo giornaliero: Il tributo giornaliero si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

Tributo provinciale: Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'art. 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, numero 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali delle aree assoggettabili al tributo comunale è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

Riduzioni per le utenze domestiche: Per le seguenti utenze domestiche la tariffa viene ridotta, uniformandola a quella prevista per unico occupante ed in particolare per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti, per le abitazioni a disposizione di residenti in altri Comuni o all'estero. Per le abitazioni di residenza nei locali situati oltre due chilometri dal centro abitato si applica una riduzione tariffaria del 30%.

Alle pertinenze, garage, cantina e depositi, in virtù della minore attitudine a produrre rifiuti, la tariffa viene ridotta, uniformandola a quella prevista per l'unico occupante.

Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive: La tariffa può essere ridotta nella parte fissa e nella parte variabile per i locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibite ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui sopra risultano da licenza o da atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazioni rilasciate dal titolare o da pubbliche autorità.

Riduzioni per il recupero: La tariffa potrà essere ridotta a consuntivo nei seguenti casi: nei confronti delle utenze domestiche e non domestiche che effettuano la raccolta differenziata presso i centri di raccolta, prevedendo uno sconto proporzionato al materiale raccolto in maniera differenziata; o ancora nei confronti delle utenze non domestiche per la quota variabile del tributo in proporzione alle quantità di rifiuti speciali assimilati o assimilabili, che il produttore dimostra di avere avviato al riciclo direttamente o tramite soggetti autorizzati, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero.

La riduzione dovrà essere richiesta annualmente dall'interessato, presentando idonea documentazione entro il mese di gennaio dell'anno successivo, salvo i casi in cui siano predisposti idonei strumenti di misurazione o rendicontazione.

Veniamo alla dichiarazione TARI: I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo ed in particolare: inizio, variazione e cessazione dell'utenza; sussistenza delle condizioni per ottenere l'agevolazione o le riduzioni; il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni. Le variazioni relative alle modifiche di composizione del nucleo familiare, per le utenze domestiche, saranno acquisite direttamente all'Ufficio Anagrafe.

I soggetti passivi del tributo dovranno presentare la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della ex tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ex TARSU, di cui al Decreto Legislativo 15 novembre 1993, numero 507. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, dovrà essere presentata direttamente al Comune. Grazie.

Pres. Rita Anna LIOY

Prego, consigliere Catapano. Ci sono interventi sull'argomento? Nessuna osservazione. Possiamo procedere al voto punto per punto.

Procediamo al voto relativamente all'approvazione del Regolamento TARI. Ci sono dichiarazioni di voto? Consigliere Zifarone.

Cons. Nicola ZIFARONE

Buongiorno. Noi preannunciamo la dichiarazione di voto favorevole da parte del gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle all'approvazione del regolamento TARI, alla luce anche del lavoro fatto in Commissione, dove sono state concordate, con il presidente Catapano ed il Vicepresidente, consigliere Tamburriello, alcune modifiche alla bozza iniziale, che hanno portato alla stesura di un testo condiviso. Quindi, votiamo favorevolmente.

Il Presidente avv. Rita Anna LIOY verificato che non vi sono altre dichiarazioni di voto da rendere passa alla votazione dell'argomento in oggetto

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Presidente della 3^a Commissione Consiliare dott. Francesco Catapano;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-704, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del d.Lgs. n. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al d.Lgs. n. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al d.Lgs. n. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del d.L. n. 201/2011 (L. n. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del d.Lgs. n. 504/1992 (comma 666);

Dato atto che questo comune, nell'anno 2013, ha applicato la Tassa rifiuti solidi urbani (TARSU) quale prelievo a copertura dei costi del servizio;

Richiamato in particolare il comma 682 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, il quale demanda al regolamento comunale adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe;
- b) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- c) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- d) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- e) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

f) i termini di versamento del tributo;

Evidenziato come la disciplina della TARI contenuta nella legge n. 147/2013 presenta, da un lato, moltissimi profili di analogia con la precedente disciplina della TARES, per quanto attiene il presupposto impositivo, i soggetti passivi, la base imponibile, la disciplina delle riduzioni, mentre dall'altro se ne discosta nella misura in cui il legislatore ha concesso ampi margini di discrezionalità ai comuni per quanto riguarda:

- a) i criteri di determinazione delle tariffe: non è più vincolante l'applicazione del metodo normalizzato previsto dal DPR n. 158/1999, potendo il comune applicare un metodo semplificato nel rispetto, comunque, del principio europeo "chi inquina paga" (comma 652);
- b) la disciplina delle riduzioni e delle agevolazioni. Per quanto riguarda, in particolare le agevolazioni, si prevede la possibilità di finanziarle a carico del bilancio entro un limite massimo del 7% del costo complessivo del servizio ovvero di porle a carico dei costi del servizio medesimo (comma 660);

Ritenuto necessario, con il presente provvedimento, approvare il regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, in forza dell'articolo 52 del d.Lgs. n. 446/1997 e sulla base del quadro normativo vigente;

Visto lo schema di regolamento predisposto dal competente ufficio comunale;

Ritenuto di provvedere in merito;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato in data 17.09.2014 ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b.7) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 3, comma 1, lettera m) del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 (conv. in Legge n. 213/2012);

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente

all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 18.07.2014, con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è ulteriormente differito al 30 settembre 2014;

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione

telematica mediante il *Portale del federalismo fiscale* delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Dato atto che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della 3^a Commissione Consiliare nelle sedute del 19-22-23-24 settembre 2014;

Con voti unanimi resi per alzata di mano da 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di approvare il nuovo “*Regolamento TARI*”, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'articolo 1, comma 682, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che si allega al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che il regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, in sostituzione del precedente regolamento per l'applicazione della TARSU.

3) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

4) di pubblicare il presente regolamento:

- ◆ sul sito internet del Comune.
- ◆ all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi.

5) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto del presente regolamento, mediante le forme ed i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;

Con voti unanimi resi in forma palese da 16 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
In originale firmato.

IL PRESIDENTE
F.to avv. LIOY RITA ANNA

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott. PUTIGNANO ANTONIO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE:

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- È copia conforme all'originale.
- Viene pubblicata all'Albo Pretorio on line il 06-10-2014 per rimanervi quindici giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs 267 del 18.08.2000);

Venosa, 06-10-2014

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO

Il sottoscritto SEGRETARIO GENERALE, inoltre,

ATTESTA

1. Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____ perché:
 - dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs n. 267/2000);
 - sono decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000);
2. è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line, come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, per quindici giorni consecutivi dal 06-10-2014 al _____.

Venosa, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. PUTIGNANO ANTONIO